

Cass., civ. sez. III, del 13 gennaio 2015, n. 286

12.La Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità del Comune sia come custode ex art. 2051 c.c. della strada, sia per l'omesso controllo dell'appaltatore durante il compimento dei lavori di scavi, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che prevede l'obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportino per gli utenti della strada insidia o trabocchetto.

13.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione su un fatto decisivo è controverso.

14. I motivi sono infondati.

Il Comune censura il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Sostiene il Comune di aver stipulato un contratto di concessione con la s.r.l per la distribuzione del gas naturale nel comune di B, secondo il quale era previsto che la concessionaria era tenuta eseguire l'impianto generale di distribuzione, il ripristino delle strade in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa della tubazione, con l'impegno della concessionaria a sollevare e tenere indenne l'amministrazione comunale, sia civilmente che penalmente, di qualsiasi danno che deriva da terzi in dipendenza in conseguenza della presente concessione .

Di conseguenza, essendosi obbligata la s.r.l. in tali senso, lo S (danneggiato) non poteva rivolgersi nei confronti del comune di B.

In ordine alla dedotta responsabilità ex art.2051 c.c., viene ribadita l'eccezione di tardività della domanda fondata su tale titolo, poiché formulata solo nell'udienza ex art 186 comma 6 n.1, come tempestivamente eccepito.

15.La Corte di appello ha accolto la domanda ritenendo che il Comune rispondesse per negligenza dell'appaltatore nel compimento dei lavori da lui commessi a seguito dell'orientamento di legittimità che ne prevede l'obbligo di vigilanza sull'esecuzione delle opere ,al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportino per gli utenti della strada insidia o trabocchetto.

Ha ritenuto quindi superfluo esaminare la responsabilità del Comune secondo il diverso titolo di responsabilità dedotto ,pur affermando che era stata tempestivamente proposta la domanda ex art.2051 sul rilievo, come indicato a pagina 10 nella sentenza impugnata al punto gg, che con l'atto di citazione in primo grado lo S aveva identificato la responsabilità solidale dell'accaduto in capo al Comune non solo quale proprietario custode della strada Cesare Battisti, ma anche quale committente dei lavori.

16.Deve premettersi, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum o alla prestazione del servizio, in piena autonomia, con propria

organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore (Cass. SS.UU. n. 800/73; Cass. 10652/97) ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera. Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni, quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del *neminem laedere* riconducibili all'art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c. (Cass. 8086/2000; Cass. 1284/97; Cass. 10632/97; Cass. 11566/97). In tale caso il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo.

17. La Corte di appello si è attenuta a tale principio accertando che i lavori non erano stati adeguatamente segnalati con cartelli posti in prossimità dello scavo, e che gli stessi non erano tempestivamente visibili anche tenendo conto dell'esistenza di una curva e quindi della conseguente limitazione di visibilità ; che lo scavo trasversale rispetto alla carreggiata non era stato riempito in modo da essere allo stesso livello della dell'asfalto sul quale vi era pure del terriccio che pertanto il comune rispondeva del omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non comportassero per gli utenti della strada insidia o trabocchetto.

Tale motivazione non è incisa in alcun modo alla dedotta presenza di accordi interni sulla ripartizione di responsabilità tra committente e appaltatore, che non sono opponibili ai terzi.